



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

Città Metropolitana di Torino

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VILLASTELLONE, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2028, RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 – CIG Z4437877DC

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Villastellone, ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i..

In generale, il servizio di brokeraggio consiste nelle seguenti prestazioni:

- analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- predisposizione di Capitolati Speciali di copertura che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc. In tale ipotesi, dovrà essere consegnato alla committenza uno studio completo di progetto assicurativo con la specificazione dei tempi, delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza;
- resa di pareri e consulenza in materia assicurativa a seguito di richiesta del Comune di Villastellone.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di sei anni, dal 01/01/2023 al 31/12/2028. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni. Il Comune di Villastellone esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il Comune di Villastellone si riserva, altresì, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 32, commi 8 e 13.

ART. 3 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, resteranno per intero a esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e pertanto nulla sarà dovuto dal Comune di Villastellone al Broker per le attività previste all'art. 1 del presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

Città Metropolitana di Torino

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

Alla fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative del Comune di Villastellone, si precisa che l'importo della commissione è stabilito nella misura del **12%** per le polizze non RCA e del **3%** per le polizze RCA.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte del Broker, dell'attività e assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi che riguardano il Comune.

Il Broker, nell'espletamento del servizio come sopra descritto, si impegna a:

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Comune;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Villastellone;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;
- mettere a disposizione della committenza ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della committenza;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come individuato ai sensi del presente capitolato impegnandosi a collaborare con il broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile;
- assumere tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- assumere tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- assumere tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
- fornire assistenza per l'attivazione di ulteriori polizze oltre a quelle elencate nel Disciplinare di Gara (per es. polizza a rischio cyber, attualmente in corso con la compagnia Chubb con durata fino al 04/08/2023, che tuttavia non è stata conteggiata nella tabella in quanto il rinnovo dovrà essere valutato di anno in anno). In tal caso, condizioni e provvigioni verranno di volta in volta concordati.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA

Il Comune di Villastellone si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta,



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

Città Metropolitana di Torino

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

per conto del Comune di Villastellone, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

ART. 6 - REFERENTE UNICO DEL BROKER

L'appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona, il Referente Unico, fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. In particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Referente Unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente Unico avrà la piena rappresentanza dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'appaltatore.

Durante i periodi di ferie, malattia, impedimento personale o assenze a qualsiasi altro titolo, il Broker dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione il nominativo di un sostituto. Si richiede che sia il Referente Unico sia il sostituto siano iscritti alla sezione B (broker) del RUI IVASS.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Villastellone, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (DEC), il quale avrà compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il DEC, curando le prescrizioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ed essendo preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del servizio, dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto, fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione delle penali, nonché tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 102 e 111.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Fermo restando quanto indicato all'art. 3, il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il Broker si obbliga a versare tempestivamente i premi alle compagnie di assicurazione interessate, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

Città Metropolitana di Torino

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE, ASSICURAZIONI E SPESE CONTRATTUALI

I partecipanti alla procedura dovranno allegare all'offerta stessa una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base di gara, da effettuarsi secondo le modalità indicate all'art. 5 del Disciplinare di gara.

La cauzione definitiva nella misura dovrà essere nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 103 e s.m.i. nella misura del 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, fatte salve le possibili riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, già richiamate al citato art. 5 del Disciplinare di gara.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare anche una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non inferiore a Euro 2.000.000,00.

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono a esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- perdita da parte dell'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) o dichiarazione di fallimento;
- omissione da parte dell'aggiudicatario di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o altra inadempienza;
- gravi negligenze da parte dell'aggiudicatario nella definizione del programma assicurativo e nella ricerca delle migliori condizioni di mercato possibili.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R o via PEC entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

Città Metropolitana di Torino

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

ART. 11 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che non rendano più opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

ART. 12 - PENALI

Il Comune di Villastellone, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni, nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 1 del presente capitolato. Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in atto di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante, salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna a utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto non è ammesso.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029 *Città Metropolitana di Torino*

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e pertanto gli oneri della sicurezza sono computati in Euro 0,00.

ART. 16 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

L'appalto è regolato dal presente capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili con particolare riferimento al D.lgs. 209/2005 e s.m.i..

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Villastellone, 15 settembre 2022

La Responsabile del Servizio
Marina Sordo